

REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza
n.82/2018

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Angelo **Bax** Presidente F.F. rel.

Nicola **Ruggiero** Consigliere

Chiara **Vetro** Consigliere

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **60658/R** del registro di Segreteria ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 12 dicembre 2016 nei confronti dei signori:

- (...) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Renzo Grassi pec (...) ed elettivamente domiciliati in Firenze, via Giorgio La Pira n. 17 presso lo studio Capecchi Luca ed Associati (pec

luca.capecchi@firenze.pecavvocati.it;

- (...), rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Bertini (pec (...)) e Claudia Manfriani (...) ed elettivamente domiciliate in Firenze via Lorenzo il Magnifico n. 83; - (...), rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Calvani (...) e Andrea Stramaccia (pec ...)

presso i quali è elettivamente domiciliato in Firenze, viale Spartaco Lavagnini n. 13;

- (...), rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Calvani (pec ...) e Andrea Stramaccia (pec) presso i quali è elettivamente domiciliata in Firenze, viale Spartaco Lavagnini n. 13;

- (...), rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Calvani (pec) e Andrea Stramaccia (pec ...) presso i quali è elettivamente domiciliato in Firenze, viale Spartaco Lavagnini n. 13;

- (...), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Vaglio (pec ...) e Monica Martini (pecit) presso i quali è elettivamente domiciliato in Ghezzano (Pi) via Renato Fucini n. 20.

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed i documenti tutti del giudizio.

Uditi nella pubblica udienza dell'8 novembre 2017 il consigliere relatore dott. Angelo Bax, il Vice Procuratore Generale dott. Massimiano Atelli, l'avv. Renzo Grassi per i signori (...) l'avv. Claudia Manfriani per le signore (...), l'avv. Lorenzo Calvani per i signori Dario Gaballo, (...) e (...) e l'avv. Giovanni Vaglio per il sig. (...).

FATTO

La Procura Regionale di questa Sezione chiamava in giudizio con atto di citazione depositato il 12 dicembre 2016 i sigg.ri (...) (...), (...) e (...).

Osservava la parte attorea che con delibera di Giunta n. 101 del 30 dicembre 2008 il Comune di Rio nell'Elba approvava il progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo parcheggio ("Aldo Moro") per un totale di € 388.000,00 e successivamente veniva stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di copertura in data 31 dicembre 2009 il quale prevedeva un rimborso in rate semestrali, la prima con scadenza 30 giugno 2010.

Il prestito bancario, a tasso fisso, aveva durata trentennale, con inizio dell'ammortamento in data 1 gennaio 2010.

Il menzionato progetto veniva approvato in totale assenza di relazione geologica e relativi allegati, richiamati nella delibera ma, in realtà, insussistenti di fatto.

Essendo il mutuo bancario rimasto a lungo inutilizzato, con nota del 2 aprile 2012 la Cassa Depositi e Prestiti proponeva, in relazione ai prestiti, la possibilità di annullare i mutui contratti oppure, in alternativa, mantenerli trasformandoli in prestiti flessibili.

Con delibera n. 18 del 28 maggio 2012 il Consiglio Comunale deliberava di mantenere il prestito per l'intero importo, trasformandolo in prestito flessibile (dilazionando il periodo di utilizzo a 1,5 anni a partire dalla data della trasformazione).

La Procura Regionale, in conseguenza delle menzionate delibere, contestava due distinte ipotesi di illecito derivanti dagli interessi passivi corrisposti sul citato contratto di mutuo dal Comune di Rio nell'Elba nel periodo compreso fra il 2010 e l'inizio del 2016 e quantificati, con nota della Cassa depositi e prestiti, nella misura pari a € 59.984,09.

Una prima ipotesi di danno è quantificata in € 40.610,93, e deriva dall'adozione della delibera n. 101/2008 per avere determinato *“attraverso l'approvazione di un progetto definitivo privo di reale fattibilità tecnica - in ragione dell'assenza strutturale di documentazione essenziale – la stipulazione di un prestito bancario oneroso inutile”*.

Per tale prima posta di danno venivano contestata la responsabilità per i signori Dario Gaballo - architetto e responsabile del procedimento – il quale aveva asseverato con verbale di validazione del 10 marzo 2009 la accettabilità del progetto esecutivo nonostante la assenza di riferimenti alla relazione geologica, idrogeologica e idraulica), (...), nella qualità di sindaco, (...) e (...) (ambedue nella qualità di assessori) nonché (...) (segretario comunale), tutti ritenuti responsabili dalla Procura in parti uguali.

Con la seconda posta di danno, pari ad € 19.373,16 si contestava l'adozione della delibera del Consiglio n. 18/2012 per non aver evitato ulteriori esborsi inutili, a valere su un contratto bancario rimasto “di scopo” e come tale condizionato, nella sua effettiva fruibilità da parte dell'ente, da una fattibilità tecnica dell'intervento il cui livello di compromissione non poteva nel 2012 essere ragionevolmente ignorato dal Consiglio comunale, all'atto della adozione della detta delibera n. 18, siccome confermato dal totale inutilizzo delle somme di cui al mutuo rinegoziato sino almeno al 16 febbraio 2016.

In riferimento alla seconda posta di danno venivano chiamati in giudizio i signori, (...), tutti nella qualità di consiglieri comunali e coautori della delibera n. 18/2012 ritenuti responsabili dalla Procura contabile in parti uguali.

La Procura contabile, indiscusso il rapporto di servizio, deduceva la sussistenza degli elementi della responsabilità amministrativa:

a) il danno erariale consisteva nella somma degli interessi passivi corrisposti alla Cassa Depositi e Prestiti dal Comune di Rio nell' Elba a fronte della completa inutilizzazione del mutuo dapprima contratto, poi rinegoziato ed infine estinto, sebbene fosse divenuto progressivamente sempre più evidente l'improbabilità di impiego di dette somme e rappresentando tali interessi passivi un esborso a fronte del quale nessuna utilità vi era stata per l'ente locale, rappresentando il pagamento una spesa oggettivamente del tutto inutile;

b) il nesso di causalità: si osservava che la completa inutilizzazione delle somme acquisite (e mantenute) a mutuo per anni era dipesa in buona sostanza dall'improvvida localizzazione in area da tempo interessata a vincoli idraulici e con successiva adozione dapprima (n. 101/2008) di una delibera priva di una fondamentale relazione in materia, ed in seguito di una ulteriore deliberazione (delib. n. 18/2012) cui si imputava la mancata risoluzione del contratto di mutuo con ulteriori esborsi inutili relativi ad un contratto bancario rimasto “di scopo” e condizionato nella sua effettiva fruibilità da parte dell'ente locale da una fattibilità tecnica dell'intervento il cui livello di compromissione non poteva nel 2012 essere ragionevolmente ignorato dal Consiglio comunale all' adozione della delibera;

c) colpa grave sia per gli amministratori locali che, in presenza dell'onere di acquisire le necessarie cognizioni derivanti dall'esercizio del *munus* pubblico, avevano assunto deliberazioni onerose per l'ente locale in assenza di uno dei documenti allo scopo essenziali non effettuando neppure un controllo di mera completezza (estrinseco) sulla documentazione ricevuta dagli uffici (tutto ciò per la delib. n. 101/2008), né gli amministratori (consiglieri) della delib. 18/2012 si erano fatti carico della necessità di un approfondimento della questione, atteso che l'importo originario del mutuo (“doppiato” nel frattempo da un finanziamento ministeriale) doveva essere modificato a seguito del sopravvenire di una relazione idrogeologica - del dott. (...) – relazione acquisita *ex post* mentre nel periodo 2008 – 2012

neppure un euro era stato erogato per il mutuo finalizzato al finanziamento della realizzazione del parcheggio (a fronte del pagamento di migliaia di euro di interessi passivi).

Parimenti la colpa grave sussisteva per il personale dipendente, in specie per il sig. (...) che aveva ritenuto esistente in atti una relazione geologica, idrogeologica e idraulica, ipotesi non corrispondente al vero, ed aveva validato il progetto portato in approvazione in Giunta nella consapevolezza che il sito destinato a parcheggio ricadeva in area interessata da tempo a vincoli idraulici, mentre il sig.(...) dopo essersi dapprima opposto il 23 dicembre 2008 alla trattazione in Giunta della questione oggetto del presente giudizio per incompletezza della relativa documentazione, non si opponeva alla trattazione nella successiva seduta di Giunta del 30 dicembre 2008 della questione, perché rassicurato sul fatto che il fascicolo sarebbe stato da lì a poco arricchito della relazione geologica, ed essendo in maniera evidente a conoscenza, all'atto della delibera, della incompletezza della documentazione, visto che la menzionata relazione era una "bozza" e non un documento vero e proprio.

In data 18 ottobre 2017 si costituivano in giudizio con unica memoria difensiva i signori (...) i quali eccepivano l'errata valutazione dei fatti e dei presupposti resi nell'atto di citazione, atteso che la relazione geologica esisteva in data precedente al 30 dicembre 2008 (data di adozione della delib. n. 101/2008), siccome si evinceva dalla delib. n. 7 del 7 febbraio 2014 (note preliminari del 12 dicembre 2008 e versione definitiva in data 23 dicembre 2008) seppure non reperita tra gli allegati uniti alla deliberazione n. 101/2008.

Nelle conclusioni della citata delibera si affermava (p.9) *"la realizzazione del parcheggio risulta compatibile in via preliminare con le caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche dell'area e con quelle geotecniche del terreno di fondazione"*. Sicché in punto di diritto le parti convenute eccepivano: l'errata valutazione dei fatti e dei presupposti in quanto: a) l'opera dal punto di vista tecnico era realizzabile secondo la relazione geologica, atteso che in sede di successivo progetto esecutivo potevano essere apportate modifiche al progetto definitivo (anche con diversa ubicazione); b) l'Amministrazione poteva anche decidere di non dar corso più a quell'intervento potendo chiedere all'istituto mutuante la devoluzione di mutuo ad altra opera (cfr. sez. 12 della circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1280/2013) con possibilità, per il Comune, di dare attuazione al progetto definitivo del parcheggio anche riducendone le dimensioni o di non dare più corso alla costruzione del parcheggio con devoluzione del mutuo ad altra opera, ed in ogni caso gli interessi da pagare sarebbero stati gli stessi indipendentemente dal tipo di utilizzo secondo l'originario piano di ammortamento in assenza di alcun danno erariale.

Esistevano, in un'ottica volta alla devoluzione del mutuo determinazioni aventi ad oggetto l'utilizzazione del mutuo per altre opere (opere di manutenzione di una strada, ricostruzione teatrino comunale ed adeguamento impianti, manutenzione del cimitero comunale, rispettivamente delibere G.C. nn. 100, 101 e 102 del 22 dicembre 2016) con utilizzo del mutuo per realizzare altre opere (differenti dall'originaria opera) e corresponsione dei medesimi interessi previsti dal piano di ammortamento ed inattualità del danno.

In ordine alle singole posizioni le parti convenute osservavano che il sig. (...)i, sindaco *pro tempore*, alla data della seduta (della delib. 101/2008) era assente, per cui non sussisteva responsabilità per il medesimo, né era stata provata dalla Procura la sussistenza del nesso causale tra il contestato danno e la delib. n. 18/2012, ed in ogni caso era assente l'elemento della colpa grave avendo i consiglieri comunali agito, in buona fede, e considerata la relazione del segretario comunale e la proposta avanzata dalla Cassa DD. E PP. nell'interesse del Comune.

In ordine alla quantificazione del danno tutti i convenuti erano rimasti in carica fino al giugno 2014 sicché il calcolo degli interessi si fermava a quella data, ed occorreva quantificare anche la maturazione degli interessi a vantaggio del Comune derivanti dalla disponibilità del denaro concesso dal soggetto mutuante.

Concludevano per l'assoluzione da ogni addebito e, in subordine, per l'applicazione del potere riduttivo e con il diritto al rimborso delle spese di giudizio.

Con memoria del 18 ottobre 2017 le sig.re (...) con unica memoria difensiva eccepivano:

- l'inammissibilità della citazione per violazione del termine perentorio di 120 gg. per il deposito della citazione decorrenti dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle deduzioni dell'invito a dedurre;

- la carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo, atteso che a) al momento della delibera (18/2012) l'opera poteva essere ritenuta realizzabile ed appariva doveroso sottoscrivere il contratto di rinegoziazione del mutuo; b) nella nota della CC.DD.PP. del 2 aprile 2012 nella proposta di adesione al programma di trasformazione delle somme residue dei singoli prestiti ancora da erogare in altrettanti prestiti flessibili non vi era alcun riferimento alla possibilità di annullare il mutuo in essere senza ulteriori esborsi per l'ente comunale; c) la modifica del contratto aveva consentito la riduzione del debito e, per 1,5 anni, di limitare gli interessi ai soli importi effettivamente erogati (con pagamento degli interessi a decorrere solo dall'1 gennaio 2014) ed inoltre mancava il nesso causale derivante dalla detta delibera, in quanto il danno derivava dalla omessa realizzazione dell'opera e dalla mancata revoca gratuita del mutuo nel termine di un anno e mezzo (a partire dal gennaio 2014); d) la buona fede dei consiglieri che avevano agito su parere del segretario comunale e, quindi in assenza di colpa grave e, comunque, in presenza dell'esimente di cui all'art. 1, co. 1 -ter l. n. 20/1994, in quanto questione rimessa alla competenza degli uffici.

Concludevano, le parti convenute, per l'inammissibilità della citazione ed il rigetto della domanda attorea per assenza degli elementi fondanti la responsabilità amministrativa e, in subordine, per la riduzione equitativa del danno.

Con autonome memorie del 12 ottobre 2017 si costituivano in giudizio la sig.ra (...) ed il sig. (...) che eccepivano:

- la prescrizione del danno, decorrendo il danno per l'Amministrazione a partire dalla delibera o a partire dalla stipula del mutuo, non avendo rilievo il progressivo maturare degli interessi ed essendo i detti assessori cessati dal rapporto di servizio il 28 maggio 2009, data in cui la Giunta Comunale aveva presentato le dimissioni;

- la non indispensabilità della relazione geologica idrogeologica idraulica in sede di progetto definitivo ai sensi della normativa di specie (art. 93 D.lgs. n. 163/2006) essendo ammissibile l'allegazione nell'approvazione del progetto esecutivo;

- la presenza effettiva della relazione geologica - e non solo in forma di bozza - nella documentazione inerente la delibera n. 101/2008 essendo dubbie le dichiarazioni del geologo dott. (...) - ed in ogni caso sussistendo altra relazione tecnica equipollente afferente l'intervento di messa in sicurezza del bacino idrografico del Fosso di Riale - nel cui perimetro era collocata l'area relativa al parcheggio - con collaudi delle opere ultimate e relativo collaudo approvato con determinazione n. 36 del 26 gennaio 2011.

- la possibilità di poter approvare il progetto esecutivo dell'opera, siccome la realizzabilità delle opere progettate, per cui nessun danno poteva imputarsi ai signori (...) con conseguente irritualità della citazione (inammissibilità, improcedibilità e nullità della citazione), la prescrizione del diritto al risarcimento per danno erariale e la infondatezza nel merito della domanda.

In data 12 ottobre 2017 si costituiva in giudizio anche l'arch. (...) che eccepiva di non aver sottoscritto il verbale di validazione del progetto della delibera in data 10 marzo 2009, disconoscendone la firma e di aver proposto denuncia querela in data 26 marzo 2013, mentre per le altre eccezioni si associava a quanto dedotto dai convenuti signori (...) In data 13 ottobre 2017 si costituiva in giudizio il dott. Paolini che eccepiva:

- la titolarità della funzione di segretario comunale nel periodo novembre 2008 – giugno 2009;

- la prescrizione dell'azione di responsabilità;

- l'assenza di colpa grave essendo stata la relazione elaborata dal geologo D'Oriano depositata il 23 dicembre 2008 consegnata all'arch. Pardi (professionista incaricato dal Comune), relazione ritenuta sufficiente dalla Cassa DD.PP. idonea alla concessione del mutuo, ed essendo stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile e finanziaria;

- mancanza di un effettivo e diretto rapporto causale della delib. n. 101/2008 nella determinazione del danno erariale, avendo la delibera di Giunta determinato una generica assunzione di obbligazione ad avviare la procedura volta a contrarre un mutuo, mentre

l'assunzione di indebitamento si era realizzata solo nel dicembre 2009 con la reale assunzione del contratto di mutuo con Cassa Depositi e prestiti, quando il sig. Paolini era cessato dalle proprie funzioni di responsabile finanziario;

- l'assoluzione da ogni addebito e, in subordine, l'applicazione del potere riduttivo con ogni conseguenza in relazione alle spese di giudizio.

Nell'odierna udienza di discussione la parte attorea ribadiva le proprie richieste, e chiedeva la condanna delle parti convenute, mentre queste ultime illustravano le eccezioni e concludevano per l'irritualità della pretesa attorea e, in ogni caso, per la infondatezza della domanda.

Dopo le repliche e controrepliche la causa veniva introitata per la decisione.

DIRITTO

Osserva il Collegio che in via preliminare, nel sistema di progressione logica nella decisione delle questioni, come delineato dagli artt. 276 e 279 c.p.c. e dall' art. 101, secondo comma, D. lgs. n. 174/2016, va esaminata la pregiudiziale di rito relativa all'inammissibilità sollevata dalle signore (...), secondo cui sussisterebbe l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione del termine perentorio di 120 giorni per il deposito della citazione, dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle deduzioni dell'invito a dedurre.

Secondo le parti convenute il deposito dell'atto di citazione in data 13 dicembre 2016, sarebbe intempestivo in quanto avvenuto oltre il termine di 120 giorni sancito dall' art. 5 della legge n. 19/1994 ed in seguito dall' art. 67, comma 5. D.Lgs. n. 174 del 2016, ed in specie la data del protocollo assegnata dalla segreteria della Sezione (13 dicembre 2016) evidenzerebbe uno "sforamento di un giorno" dal termine perentorio per il deposito che, secondo le stesse parti convenute, sarebbe il 12 dicembre 2016.

Osserva il Collegio, che secondo la detta normativa e gli orientamenti assunti dalla giurisprudenza contabile in materia (SS.RR. 1/QM/2005), nel caso di una pluralità di soggetti destinatari di un invito a dedurre il termine previsto di 120 giorni decorre dalla data dell'ultima notifica, a differenza delle ipotesi in cui gli inviti sono singoli e differenti per ciascun invitato nei quali detto termine decorre autonomamente per ciascuno di essi dalla data di ricevimento della notifica dell'invito (cfr. Sez. I Centr. 18 aprile 2017 n. 116).

Non vi è dubbio che sono differenti le date della nota di trasmissione della Procura (12 dicembre 2016) e la materiale apposizione sull'originale cartaceo della citazione della data del 13 dicembre 2016 reso dagli uffici della Sezione giurisdizionale, ma è la prima data (12 dicembre 2016) la data decisiva in quanto l'atto introduttivo del giudizio è pervenuto in via informatica nella disponibilità dell'Ufficio del giudice in tale data (siccome si evince dall'estratto SISP), seppure la stampigliatura con l' apposito timbro sull' originale dell' atto di citazione riporta la data del 13 dicembre 2016 in quanto protocollata il giorno successivo.

Ne deriva che, essendo stata l'ultima notifica resa nei confronti del sig. Alessi il 13 giugno 2016, il termine per il deposito dell'atto di citazione appare tempestivo, visto il termine di 30 giorni per l' invito a dedurre, i 120 giorni previsti dalla normativa e la sospensione feriale, e considerato che il giorno della scadenza (11 dicembre 2016), in quanto domenica, era prorogato per legge al 12 dicembre 2016, data in cui è avvenuta la trasmissione dell'atto di citazione dall' Ufficio della Procura all'Ufficio della Sezione.

Ribadita la tempestività del deposito dell'atto di citazione, occorre ora esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti (...) e (...), i quali deducono che il danno per l'Amministrazione decorra a partire dalla delibera o a partire dalla stipula del mutuo (30 dicembre 2008).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il fatto dannoso si identifica nella sommatoria dei pagamenti frazionati nel tempo, anche se risalenti ad un atto deliberativo o comunque ad un'unica manifestazione di volontà per cui il *dies a quo* del termine prescrizione va individuato nella data di ciascun pagamento: in termini le Sezioni Riunite di questa giurisdizione che con decisione n. 5/2007/QM hanno superato il precedente orientamento n. 3/QM/2003 , ritornando alla precedente impostazione di cui alla decisione n. 7/QM/2000, e la giurisprudenza ha aderito alla citata decisione (Sez. II Centr. n. 600/2012 e Sez. III Centr. n. 16/2016).

Più in dettaglio la giurisprudenza ha statuito che *“Le SS.RR. di questa Corte con sentenza n. 7/2000/QM del 24 maggio 2000 hanno affermato che, in ipotesi di illecito con effetti che si protraggono nel tempo, i danni si verificano con i singoli esborsi dei corrispettivi periodici, soggetti, ciascuno, ad un proprio termine di prescrizione quinquennale, con decorrenza dalla data dei pagamenti stessi. Il medesimo principio è stato affermato nella sentenza delle SS.RR. n. 5/QM del 19 luglio 2007 in cui è ulteriormente chiarito che la diminuzione del patrimonio dell'ente danneggiato- nel che consiste l'evento dannoso – assume i caratteri della concretezza e dell'attualità e diviene irreversibile solo con l'effettivo pagamento; è quindi da ogni singolo pagamento che decorre il termine di prescrizione”*: in termini Sez. II Centr. 13 gennaio 2016 n. 26.

Ne deriva che nel caso di specie il *dies a quo*, ai fini della prescrizione, va individuato nelle date dei singoli pagamenti delle rate di finanziamento (nella fattispecie oggetto del presente giudizio il mutuo di copertura è del 31 dicembre 2009 con rimborso in rate semestrali, la prima con scadenza 30 giugno 2010, e materialmente pagata con reversale n. 292 del 16 novembre 2010 da parte del Comune di Rio dell'Elba (siccome si evince da attestazione del Comune in data 17 ottobre 2017).

Considerato che in atto di citazione vengono contestati tutti i pagamenti effettuati dal *“2010 e l'inizio del 2016”* e che il primo atto interruttivo della prescrizione, non essendo stati prodotti atti di costituzione in mora per il relativo periodo, è costituito dal singolo invito a dedurre, il primo del 12 maggio 2016 reso nei confronti del dott. Dario Gaballo, mentre l'ultimo è stato notificato al sig. (...) il 13 giugno 2016, la prescrizione a quel tempo non era ancora spirata, considerato che il danno della prima posta era stato definito e cristallizzato in sede di rinegoziazione (28 maggio 2012), sicché il credito erariale appare tempestivamente esercitato.

Entrando nel merito occorre in via iniziale puntualizzare, come ribadito anche nella discussione, che il sig. (...) nella seduta della delib. n. 101/2008 non solo non era presente, ma non era neppure sindaco, per cui si deve procedere ad una diversa ripartizione del danno indicato dall'atto di citazione, siccome in seguito indicato.

Nella disamina degli elementi nel merito della responsabilità amministrativa occorre verificare l'attualità, la concretezza e la certezza del danno erariale (SS.UU. 14/QM/2011 e 3/QM/2003), costituendo l'elemento del danno presupposto essenziale della responsabilità amministrativa (Sez. I Centr. 22 luglio 2013 n. 568).

Secondo la prospettazione attorea il danno causato sarebbe derivato dalla somma degli interessi passivi corrisposti dal Comune di Rio nell'Elba a fronte della completa inutilizzazione del mutuo dapprima contratto, poi rinegoziato ed infine non estinto, nonostante fosse sempre più evidente l'improbabilità dell'impiego delle dette somme, costituendo ciò un esborso senza alcuna utilità per l'ente locale interessato.

Nella specie può ritenersi sia la certezza del danno, visto il depauperamento patrimoniale per il Comune, sia l'attualità, in quanto sussistente al momento della proposizione della domanda e della presente decisione, sia la concretezza del danno, in quanto la perdita non era meramente ipotetica.

Osserva il Collegio che, pertanto, sono presenti tutti i richiamati elementi del danno erariale, né le parti convenute hanno adeguatamente supportato, ad eccezione di una asserita devoluzione in realtà mai richiesta formalmente, l'utilizzazione operativa dello stesso mutuo per altre opere, e peraltro la maturazione degli interessi ormai avvenuta non può essere elisa dalla realizzazione di ipotetiche altre opere da realizzare con quel mutuo ed indicate in sede di atti defensionali (opere di manutenzione di una strada, ricostruzione teatrino comunale ed adeguamento impianti, manutenzione del cimitero comunale di cui alle delib. G.C. del Comune di Rio Dell' Elba nn. 100,101 e 102 del 22 dicembre 2016), in quanto non era mai stata chiesta la devoluzione antecedentemente al formarsi del danno erariale.

Nella disamina degli altri elementi, indiscusso il rapporto di servizio per tutti i convenuti, appare sussistente in primo luogo una condotta antiggiuridica, avendo i soggetti sia legati da rapporto onorario (sigg.ri Alessi nella qualità di sindaco, (...) e (...), ambedue nella qualità di assessori, (...), tutti nella qualità di consiglieri comunali) che da rapporto di pubblico impiego (signori (...) nella qualità di segretario comunale e (...) nella qualità di architetto e responsabile

del procedimento) con una condotta causativa di danno determinato la completa inutilizzazione delle somme prese e non utilizzate per anni a seguito di improvvisa localizzazione dell'area destinata a parcheggio già da tempo interessata da vincoli idraulici e non fruibile da parte dell'ente locale, e nonostante ciò, non risolto neppure nella delib. 18/2012, la quale aveva rinegoziato il contratto.

Né rileva, nella causazione del danno erariale, il subentro di altri amministratori durante il rapporto di mutuo. Peculiare la posizione del sig. (...), cui non può essere addebitata una quota della prima posta di danno, considerata l'assenza dello stesso nel giorno dell'adozione della delibera, e quindi per assenza del nesso di causalità, sicché la propria quota di danno va ripartita unicamente tra i signori (...), (...) e (...).

Parimenti non appare responsabile il sig. *pro quota*, per la seconda posta di danno, non essendo stata contestata tale posta nell'atto di citazione.

Decisiva, per tutti i convenuti condannati, è la valutazione dell'elemento soggettivo della colpa grave.

Per quanto concerne gli amministratori locali essa sussiste in quanto gli amministratori, questione pienamente provata dalla parte attorea, hanno approvato deliberazioni onerose (n. 101/2008) per l'ente locale in assenza di uno dei documenti allo scopo essenziale (la relazione geologica, idrogeologica ed idraulica) anche in conseguenza di una (censurabile) prassi del Comune di Rio Dell' Elba – come riconosciuto dallo stesso Comune con nota dell'8 febbraio 2016- di convocare i componenti della Giunta i quali unicamente in sede di seduta venivano a conoscere le cartelline di bozza con i relativi allegati: sulla rilevanza nel progetto definitivo di un'opera pubblica sia della relazione geologica, sia di un preventivo studio di impatto ambientale, cfr. Cons. stato , IV, 5760/2006 e V, 8 marzo 2006 n. 1202.

La mancanza di tale relazione, non sussistente al momento della delibera, ha determinato non solo il rallentamento dei tempi di progettazione in quanto l'area ricadeva in zona rischio idrogeologico di cui al DM 626/2004, ma anche l'illegittima conferma del prestito, trasformandolo in prestito flessibile, determinando il progressivo incremento del danno da esborso inutile di interessi passivi (delib. Consiglio Comunale n. 18/2012) vista la necessità della modifica dell'importo originario del mutuo a seguito della sopravvenuta relazione idrogeologica del dott. (...)

Né può avere ingresso, per gli amministratori locali, la circostanza di non avere adeguate cognizioni tecnico – giuridiche, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza contabile richiamata anche dalla parte attorea, chi assume per propria iniziativa, un *munus* pubblico, ha anche l'onere di acquisire le necessarie cognizioni per espletarlo in conformità alla legge, *“altrimenti vi sarebbe una condizione soggettiva precostituita che legittimerebbe l'adozione di atti illegittimi, forieri di illeciti erariali, senza alcuna conseguenza per l'autore”*: in termini Sezione giurisdizionale Regione Sicilia sent. n. 4126/2011.

L'assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave non sarebbe invocabile neppure ove si seguisse un altro orientamento giurisprudenziale secondo cui la colpa grave degli amministratori locali andrebbe esclusa quando gli uffici che hanno curato l'istruttoria amministrativa sottopongano all'organo politico una documentazione corredata da sufficienti, apparenti garanzie tanto da indurre ad una valutazione generale di legittimità dei provvedimenti (in termini Sez. I Centr. 107/2015).

Infatti l'esimente politica non può essere invocata ove si tratti di provvedimenti che rientrino nell'attività discrezionale degli amministratori la quale ha un proprio spazio rispetto al momento della valutazione squisitamente tecnica (Sez. I Centr. 282/2002 e Sez. II Centr. 472/2010), principio applicabile nella delib. del Consiglio Comunale n. 18/2012.

Infatti l'esimente politica, nel porsi quale corollario del principio di separazione tra compiti di direzione politica, spettanti agli organi di governo, e compiti di gestione amministrativa, attribuiti con autonomia decisionale e di spesa all'apparato dirigenziale ed amministrativo dell'ente, è finalizzata ad escludere la responsabilità degli organi politici, che in “buona fede”, abbiano autorizzato o consentito l'esercizio di atti di competenza propria degli uffici causativi di un danno erariale (cfr. Sez. III Centr. 129/2017 e I Centr. 407/2017).

L'ambito operativo dell'esimente è circoscritto, quindi, alle ipotesi di questioni di particolare complessità tecnico – amministrativa, necessitanti di una competenza non esigibile dagli organi politici, per atti comunque rientranti nelle competenze degli uffici.

Ma tale esimente non può ritenersi operante quando la decisione che si assume essere fonte di danno ingiusto sia stata, come nella specie, assunta in presenza di difficoltà valutative originate, come nella delib. n. 101/2008, dalla mancata acquisizione di necessari elementi di conoscenza, in quanto tale situazione non appare conciliarsi con un operato consapevolmente svolto nell'interesse dell'ente e non potendo fondarsi, pertanto, lo stato soggettivo della buona fede: in termini Sez. III Centr. 137/2011.

Passando ai soggetti non facenti parte dell'apparato politico va esaminata la posizione del sig. Paolini il quale è da ritenere responsabile, atteso che non può non ritenersi la sussistenza della colpa grave (ai limiti del dolo per l'accettazione del rischio) per il garante della legittimità amministrativa – nella qualità di segretario comunale - il quale dopo essersi in un primo momento opposto il 23 dicembre 2008 alla discussione ed all'adozione in giunta della questione di cui è causa per incompletezza della relativa documentazione, in seguito pochi giorni dopo (30 dicembre 2008) non rilevò alcunché alla trattazione della medesima questione, in quanto rassicurato che in pochi giorni il fascicolo relativo alla contesta delibera sarebbe stato integrato dalla relazione geologica mancante, quindi consentendo l'adozione della delibera pur persistendo l'incompletezza della relativa documentazione.

In merito, come osserva la parte attorea, l'art. 15, comma 10, DPR n. 544/1999 prevede che "tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi": Cons. Stato, sez. V, n. 2715/2009, mentre, nella specie, per ammissione dello stesso autore, la relazione geologica, idrogeologica e idraulica era una mera "bozza" inidonea a costituire documento avente efficacia nel procedimento previsto e vieppiù nella "bozza" di relazione non si faceva riferimento al fatto che l'area destinata a parcheggio ricadesse in un'area su cui insistevano vincoli idraulici, quando due anni prima (2006) era stata consegnata al Comune di Rio una relazione idrogeologica, peraltro non equipollente a quella richiesta, in cui nel bacino di appartenenza dell'area si evidenziavano vincoli idraulici.

Censure analoghe a quelle ora formulate devono essere indirizzate nei confronti del sig. Gaballo, responsabile del procedimento che, in presenza della suddetta situazione di fatto e di diritto, aveva validato e portato in Giunta il progetto in approvazione in palese violazione dell'art. 47 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 secondo cui "prima della approvazione il responsabile del procedimento nella validazione del progetto (comma 2 lett. b) e c)) deve verificare *"la completezza della documentazione e l'esistenza delle indagini geologiche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza di tali risultati con le scelte progettate"*.

Né la mera denuncia di falso proposta presentata dal sig. (...) il 26 marzo 2013, in merito alla firma apposta sul verbale di validazione consente di sospendere il giudizio oggetto della odierna trattazione considerato che non è stata proposta formale querela di falso o è stata chiesta la fissazione di un termine per proporla.

Appare connotata, inoltre da genericità, e pertanto non accoglibile, la dedotta (presunta) maturazione di interessi a favore del Comune per il periodo in cui le menzionate somme hanno determinato la produzione di interessi passivi per cui è causa.

Sono da ritenere responsabili, di conseguenza, tutti i convenuti con la seguente quantificazione: a) per la prima posta di danno sono responsabili i signori (...), (...) e (...) ognuno per un importo pari a € 10.152,73; b) per la seconda posta di danno sono responsabili i signori (...) ognuno per un importo pari a € 2.421,64.

Gli importi per cui vi è condanna sono già comprensivi di rivalutazione, mentre vanno corrisposti gli interessi legali dal deposito al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, pronunciando sulla domanda proposta dal Vice Procuratore Generale nei confronti dei signori (...)

,(...) e (...), respinta ogni contraria istanza ed eccezione: a) condanna i signori (...), (...) e (...) ognuno per un importo pari a € 10.152,73; b) condanna i signori (...) ognuno per un importo pari a € 2.421,64.

Gli importi per cui vi è condanna sono già comprensivi di rivalutazione, mentre vanno corrisposti gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

c) assolve il signor (...)dalle contestazioni formulate.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono da liquidare a favore dello Stato nella misura pari a € 3.480,71.=(Euro 25 tremilaquattrocentottanta/71.=)da ripartire in misura uguale per tutti i convenuti condannati.

Per il sig. Danilo Alessi va dichiarata la spettanza del diritto al rimborso delle spese legali che sono liquidate in €. 800,00 oltre le competenze di legge.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio dell'8 novembre 2017.

Il Presidente f.f. estensore

F.to cons. Angelo Bax

Depositata in Segreteria il 28/03/2018

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini Dalla Segreteria della

Sezione Giurisdizionale

della Corte dei Conti per la Regione Toscana.

Firenze, li 29/03/2018

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Carmina Carlini

F.to digitalmente